



COMUNE DI CASTELLANETA

C.A.P. 74011

PROVINCIA DI TARANTO

Cod. Fisc.: 80012250736

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

CASTELLANETA - LATERZA

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI CASTELLANETA

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

OGGETTO: ACQUISTO ATTREZZATURE PER POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: Comune di	Castellaneta
Indirizzo: piazza Principe, 2	Cap: 74011
Località/Città: Castellaneta	Stato: Italia
Telefono: +39 0998497111	Fax: +39 8442048
PEC: comunecastellanetaprotocollo@postecert.it	Indirizzo internet: www.castellaneta.gov.it
Punti di contatto per informazione di carattere tecnico: + 39 0998497947	

1.1 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E' POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE

Ufficio Ambiente Comune di Castellaneta

1.2 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E' POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI

Come punto 1.1

- 2. PROCEDURA DI GARA:** Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. , giusta deliberazione di G.M. n. 16 del 06.02.2018 e determinazione a contrarre n. 221 del 15.05.2018

3. OGGETTO DELL'APPALTO

Codice appalto:	C.I.G.: 7603883ABF
	C.U.P.: B89F18000310002
Luogo di esecuzione della fornitura:	Comune di Castellaneta

Fornitura (breve descrizione dell'appalto)	Fornitura di attrezzature e mezzi per potenziamento raccolta differenziata giusta decreto Ager del 24.11.2017
Importo complessivo dell'appalto	€ (esclusa IVA) _320.981,00_
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso relativi a rischi di interferenza	Pari a zero
Cauzione provvisoria 2%	€. _6.419,62_

4. TERMINE DI CONSEGNA

Il termine massimo per la consegna è fissato in **90 giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e/o di ricevimento di apposito ordine.

5. DOCUMENTAZIONE:

Il presente bando di gara con la domanda di ammissione e il capitolato speciale sono disponibili sul sito: www.castellaneta.gov.it sezione Bandi di Gara oppure su piattaforma https://cuc-castellaneta.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE, DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE E PUBBLICAZIONI

5.1 TERMINE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI O PER PORRE QUESITI: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 02.10.2018

Con riferimento ai quesiti, gli stessi andranno inoltrati esclusivamente attraverso l'indirizzo pec riportato al punto 1

5.2 TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08/10/2018

Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio dei concorrenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile ovvero pervengano laceri o aperti.

Oltre il termine stabilito nel bando di gara non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

INDIRIZZO A CUI FAR PERVENIRE LE OFFERTE: Le offerte vanno trasmesse ESCLUSIVAMENTE in modalità ELETTRONICA mediante l'utilizzo del Portale Appalti della Centrale unica di Committenza Castellaneta Laterza - Comune di Castellaneta reperibile al link: https://cuc-castellaneta.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

5.3 APERTURA DELLE OFFERTE: in seduta pubblica il giorno 13/10/2018 alle ore 10,30 presso la sede comunale, eventuale seconda seduta pubblica comunicata mediante avviso sul sito www.castellaneta.gov.it

6. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone ciascuno. I soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla

documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.

7. CAUZIONE:

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, con le modalità previste dal disciplinare di gara, da una cauzione provvisoria pari al **2%** dell'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 93 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Per fruire delle riduzioni previste dal comma 7 del suddetto articolo, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

8. FINANZIAMENTO e MODALITA ' DI PAGAMENTO:

Finanziamento: fondi Ager – decreto n. 91 del 24.11.2017

Pagamento: al conseguimento della liquidazione regionale

CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI:

E' fatto obbligo ai concorrenti, **a pena di esclusione**, di provvedere al versamento della contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005, da effettuarsi secondo le modalità previste dalla Delibera dell'Autorità n. 1377 del 21/12/2016. L'importo del contributo è pari ad €. 35,00

10.1) VERIFICA DOCUMENTAZIONE AVCPASS

Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e della deliberazione dell'AVCP n. 111/2012, questa Stazione appaltante acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità (AVCP) e verificare il possesso dei requisiti esclusivamente tramite la Banca dati stessa.

Pertanto è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un nuovo documento detto PASS dell'Operatore Economico (PassOE).

Il documento (PassOE) deve essere inserito nella Busta A Documenti amministrativi. Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi del Codice dei contratti, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell'Autorità con profilo di "Amministratore dell'operatore economico". Di norma, l'abilitazione avviene nell'arco di 48 ore dalla richiesta; tuttavia tale tempistica non è garantita nel caso di soggetti non autorizzabili in via automatica (es. gli amministratori e legali rappresentanti di operatori economici non tenuti all'iscrizione sul registro delle imprese ovvero procuratori generali e speciali di operatori economici che, seppur tenuti all'iscrizione sul registro imprese, non compaiono sullo stesso). E' pertanto onere dell'operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di gara ai fini dell'ottenimento del PassOE. Tale adempimento, in capo agli operatori economici, è indispensabile per consentire alla stazione appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti con le modalità di cui all'art. 6 bis del Codice dei contratti, onde evitare possibili esclusioni dalle procedure di gara. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il **CIG** della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PassOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui agli artt. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili);
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice ;
- operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

11) REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:

Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

12.1)Requisiti di ordine generale:

Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs n. 50/2016.

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna ditta partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le ditte consorziate che partecipano alla gara.

12.2) Requisito di idoneità professionale – art. 83, comma 1, lett.a) D. Lgs. 50/2016:

a) Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coerente con l'oggetto dell'appalto o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs n. 50/2016 (se chi esercita l'impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia).

-**Per le sole cooperative**, iscrizione all'Albo delle società cooperative;

-**Per i soli consorzi di cooperative**, iscrizione nello schedario generale della cooperazione;

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, i requisiti devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata o aggregata.

b) Possesso delle Certificazioni di Qualità UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 nel settore progettazione, costruzione, vendita ed assistenza di attrezzature per l'ecologia, rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato; In caso di RTI (costituito o costituendo), il requisito di cui alla lett. b) dovrà essere soddisfatto, nella sua interezza, dall'insieme del raggruppamento.

12.3)Requisito di capacità economica e finanziaria - art. 83, comma 1, lett.b) D. Lgs. 50/2016:

a) aver conseguito un **fatturato globale annuo** nell'ultimo triennio 2015/2016/2017 per un importo non inferiore a quello di seguito indicato: € 400.000,00 (IVA esclusa);

b) di aver conseguito un **fatturato specifico annuo** nel settore oggetto di gara, nell'ultimo triennio 2015/2016/2017 per un importo non inferiore a € 400.000,00 (iva esclusa) da dimostrare tramite elenco delle forniture effettuate.

Si precisa che i suddetti requisiti sono richiesti allo scopo di pervenire ad una impresa aggiudicataria nelle migliori condizioni societarie possibili, considerati gli impegni da assumere ai fini della garanzia di effettuazione della fornitura, per il corretto rispetto delle clausole contrattuali di base e quelle migliorative offerte.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato saranno considerati in proporzione alla data di costituzione o di avvio dell'attività.

Il requisito relativo al fatturato deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio,

GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; l'impresa mandataria, comunque, deve possedere detto requisito in misura maggioritaria.

I concorrenti di altri Stati aderenti all'Unione Europea devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.

13. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:

180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinata da una Commissione Giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante, **ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016**, che procederà alla valutazione delle offerte tecniche con i criteri esplicitati e meglio dettagliati al successivo specifico punto sulla base di quanto di seguito indicato:

Offerta Tecnica: max 70 punti

Offerta Economica: max 30 punti

15. INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO.

15.1 Costituiscono motivi di esclusione dell'impresa dalla partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell' art. **80 D.Lgs n. 50/2016**, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cpp per i seguenti reati, anche se riferiti ad un suo subappaltatore:

a) per delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416-416 bis del c.p (delitti contro l'ordine pubblico), ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319- ter, 319-quater, 320, 321, 322,322-bis, 346-bis, 353, 353-bis,354, 355 e 356 del codice penale, (delitti contro la P.A) nonché all'articolo 2635 del codice civile (corruzione tra privati) ;

b – bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio) ,648-ter (impiego di denaro di provenienza illecita) e 648-ter.1 (auto riciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminali o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

15.2.) Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al punto 15.3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo secondo), o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (**informazione interdittiva**). Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis (termini per il rilascio delle comunicazioni) , e

92, commi 2 e 3 (termini per il rilascio delle informazioni), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

15.3) L'esclusione prevista ai punti 15.1 e 15.2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

15.4. Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle **imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

15.5. Costituisce motivo di esclusione del concorrente il verificarsi di una delle seguenti situazioni, anche se riferite a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016:

a) la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice, accertate con qualunque mezzo di prova adeguato da parte della stazione appaltante;

b) lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) l'essersi reso colpevole di **gravi illeciti professionali**, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, accertato con qualunque mezzo di prova adeguato da parte della stazione appaltante. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. Conformemente alle linee Guida n 6 dell'ANAC del 11.10.2017, sono comunque rilevanti ai fini dell'esclusione dalla gara, a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell'illecito, le condanne non definitive rientranti tra gli illeciti professionali gravi, riportate a titolo esemplificativo al punto 2.2. delle stesse linee Guida

d) il determinarsi di una situazione di conflitto di interesse con personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che intervenga anche per conto della S.A., ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) il determinarsi di una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.L.vo n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (contrasto al lavoro irregolare);

f- bis) l'aver presentato nella presente procedura di gara e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'essere stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) violazione dell'obbligo relativo alla presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mancata autocertificazione relativa alla sussistenza del medesimo requisito;

l) l'essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e che non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) il trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; - il trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.lgs. 50/2016;

- l'aver direttamente o indirettamente partecipato alla preparazione della presente procedura d'appalto ai sensi dell'art. 66 c.2 e dell'art. 67 del D.lgs. 50/2016;

15.6. Il verificarsi di una delle precedenti situazioni comporta l'esclusione in qualunque momento della procedura di gara, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti 15.1, 15.2, 15.4 e 15.5.

15.7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 15.1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 15.5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

15.8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto precedente sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

15.9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai punti 15.7 e 15.8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

15.10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai punti 15.4 e 15.5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna;

15.11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Le predette cause di esclusione operano anche per i subappaltatori che non possono essere affidatari di subappalto, né stipulare i relativi contratti.

E' in ogni caso demandata alla Commissione di gara la valutazione di altre fattispecie di reato non espressamente sopra richiamate e rilevanti ai fini della partecipazione alla gara in relazione a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante.

A tal fine dovranno pertanto essere dichiarate tutte le condanne riportate, comprese quelle non definitive per i reati o gli illeciti professionali gravi, per consentire alla S.A. di valutare la gravità dei fatti commessi che potrà essere desunta anche dal beneficio della sospensione condizionale della pena, dal beneficio della non menzione, e della irrogazione della sola pena pecuniaria, dal decorso del tempo. E' fatta salva comunque l'applicazione degli artt. 178 del codice penale e 445 comma 2 460 comma 5 del codice di procedura penale, riguardanti rispettivamente la riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza e l'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso della pena patteggiata o decreto penale di condanna accertata con provvedimento del giudice dell'esecuzione;

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia

15.12) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le offerte che rechino correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.

15.13) Si procederà all'aggiudicazione **in presenza di almeno una offerta valida, purchè ritenuta congrua e conveniente;**

15.14) Nel caso in cui l'aggiudicatario non possa essere individuato a causa di due o più ribassi uguali, si procederà a norma dell'art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924 all'aggiudicazione per sorteggio.

15.15) **Si demanda al** Capitolato Generale degli appalti di cui al DM 145/2000 per quanto non in contrasto con il capitolato speciale o dallo stesso non previsto.

15.16) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. **Le firme dei concorrenti sulla domanda, sull'offerta e sulle autocertificazioni devono essere apposte con le modalità indicate al punto 16**

15.17) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

15.18) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto.

15.19) E' vietata l'associazione in partecipazione, si durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta

15.20) Si procederà all'esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti costituenti reato ed alla segnalazione all'Autorità per l'iscrizione nel casellario informativo per quelle imprese singole, consorziate, raggruppate, ausiliate ed ausiliarie per le quali in sede di controllo delle veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale, le stesse non risultino confermate.

15.21) La stazione appaltante attiverà la procedura di segnalazione, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere, per quelle imprese che siano state escluse dalla gara perchè tra di loro in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e che non abbiano reso l'apposita dichiarazione. Conseguenze di carattere penale sono previste qualora emergessero situazioni oggettive lesive della *par condicio* fra concorrenti e della segretezza delle offerte.

15.22) L'esito favorevole del controllo sui requisiti di ordine generale e speciale è condizione per l'emanazione della determina di aggiudicazione definitiva dell'appalto (art. 32 c.7 D.L.vo n. 50/2016).

15.23) In caso di esito non favorevole dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eseguiti sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario, l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

15.24) La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo.

15.25) L'anomalia dell'offerta sarà valutata secondo quanto previsto dall' art. 97 del D. Lgs. 50/2016

15.27) Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo supportate, restano a carico del concorrente.

15.28) La documentazione di gara inviata rimane tutta acquisita agli atti.

15.29) La documentazione acquisita a comprova dei requisiti con riferimento al medesimo partecipante potrà essere utilizzata anche per gare diverse, nei limiti di efficacia della stessa.

15.30) Si procederà a termini degli artt. 353 e 354 del vigente codice Penale contro chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o turbasse la gara, ovvero ne allontanasse gli offerenti e contro chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa.

15.31) La Stazione Appaltante si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

15.32) Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lvo n. 50/2016.

15.33) Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83 comma 9, costituisce causa di esclusione.

15.34) L'Ente Appaltante procederà ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto.

15.35) Il contratto, a termini dell'art. 32 comma 9 del D.lgs 50/2016, non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76, comma 5, fatto salvo quanto previsto al comma 10 del medesimo articolo di legge. La stipula dovrà comunque avvenire, sensi dell'art. 32 comma 8) del D.lgs 50/2016, entro 60 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e rimane subordinata all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

15.36) Le eventuali richieste di chiarimenti o documenti da parte dell'Ente appaltante sospendono i termini di cui all'art. 33 c.1 D.L.vo n. 50/2016.

15.37) Il contratto sarà stipulato **esclusivamente** con atto pubblico informatico ovvero in modalità

elettronica, ai sensi del comma 14, art. 32 del D.lgs 50/2016, presso la sede dell'Ente Appaltante.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, le spese di pubblicità , di contratto, comprese quelle di bollo, registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto d'affidamento, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012.

15.38) In caso di mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione definitiva, per qualsiasi fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs 159/2011, l'Ente Appaltante procederà a termini di legge all'incameramento della cauzione (art. 93, comma 6, D. Lvo n. 50/2016) ed all'applicazione delle relative sanzioni e segnalazioni all'Autorità di Vigilanza;

Nel caso di difformità tra le norme contenute nel capitolato speciale e bando, saranno ritenute valide quelle riportate nel presente bando.

Tutte le comunicazioni ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs inerenti la procedura in oggetto, saranno effettuate tramite **posta elettronica certificata**. A tal fine il concorrente **dovrà obbligatoriamente indicare** nella domanda di partecipazione oltre al domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare le comunicazioni ed i principali recapiti telefonici e, facoltativamente, l'indirizzo e mail.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, le comunicazioni di cui all'art. 52 del Codice andranno inviate ad entrambe le parti ai sensi dell'art. 89, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.

È obbligo del concorrente comunicare tempestivamente ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l'indirizzo PEC, e-mail, recapiti telefonici già indicati in domanda

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria. Le controversie derivanti dalla procedura di gara, sono devolute alla competenza esclusiva del TAR di Lecce.

La Stazione Appaltante non assume responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi diversi da quello di cui al punto 1 del presente bando di gara.

Si informa che ai sensi dell'art. 13 DLgs 30.06.2003 n. 196 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente Appaltante e che l'impresa dovrà espressamente rilasciare l'autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83, comma 3, art. 90, commi 8 e 9 del D. Lgs 50/2016 ;

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

16. DISCIPLINARE - NORME PER LA GARA

Portale Appalti

e) Documenti da presentare per l'ammissione alla gara:

Al fine di partecipare alla gara gli Operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare, entro e non oltre il 08/10/2018 ore 12,00 la propria offerta telematica, tramite il Portale Appalti, raggiungibile attraverso il sito <https://cuc-castellaneta.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/>, secondo la procedura di seguito indicata:

1. registrarsi al Portale Appalti tramite l'apposita funzione "Registrati" presente nella sezione **Area Riservata** presente sulla home page del Portale Appalti: l'operatore economico deve essere in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
2. le istruzioni per registrarsi al Portale Appalti sono disponibili nella sezione **Informazioni > Accesso area riservata** dove è scaricabile il PDF Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti.
3. completata la procedura di registrazione l'operatore economico riceve le credenziali di accesso alla propria area riservata
4. accedendo con le proprie credenziali nella sezione Area riservata e richiamata la procedura a cui si intende partecipare l'operatore economico può presentare offerta
5. le istruzioni per la presentazione dell'offerta sono disponibili nella sezione **Informazioni > Istruzioni e manuali** dove è scaricabile il PDF Guida per la presentazione di un'offerta telematica
6. apporre la firma digitale alle buste telematiche dove espressamente richiesto;

Firma digitale

Dove richiesta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, con apposizione di firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), rilasciata da un Ente accreditato presso l'ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione DigitPA (ex CNIPA); l'elenco dei certificatori è accessibile all'indirizzo http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale. Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro.

- la dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a 7 Mbyte;
- il limite massimo, considerando tutti gli allegati di una richiesta (busta, comunicazione, iscrizione albo, modifica prodotti...) è 30 Mbyte;

Al fine di inviare correttamente l'offerta, è altresì, opportuno:

- non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;

16.2. La busta "A – Documentazione amministrativa" deve contenere i seguenti documenti:

- 1) **A pena di esclusione dalla gara: "Domanda di partecipazione alla gara con dichiarazioni sostitutive a corredo della stessa"** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, redatta preferibilmente sull'apposito modulo predisposto dalla Stazione Appaltante (**Allegato 1**), che costituisce parte

integrante del Bando di Gara.

Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica leggibile di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante **ed in tal caso va trasmessa**, in allegato, la relativa procura.

Si precisa che:

► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio(art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016);

► Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete(art. 45, comma 2, lett. f del D. Lgs. n. 50/2016):

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

A pena di esclusione dalla gara: Dichiarazioni sostitutive da rendersi, ai sensi di legge e come da modello predisposto dall'Ente (Allegato 1), dal singolo concorrente, da tutte le imprese riunite in caso di RTI, nonché dall'impresa ausiliaria, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, a firma di un legale rappresentante dell'impresa ed attestanti:

- **di essere iscritto** alla C.C.I.A.A., per ambito di attività concernente il servizio oggetto dell'appalto o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs n. 50/2016 (se chi esercita l'impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia);

a.1) che l'impresa **appartiene o non appartiene** alla categoria di micro, piccola o media impresa, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L124 del 20/05/2003.

a.2) di aver conseguito negli ultimi tre anni (2015/2016/2017) un **fatturato globale annuo** di importo pari ad € 400.000,00;

a.3) di aver conseguito negli ultimi tre anni (2015/2016/2017) un **fatturato specifico annuo rispetto ai mezzi oggetto di gara** di importo pari ad € 400.000,00;

b) requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016. In particolare l'impresa dovrà attestare l'assenza di cause di esclusione, mediante le seguenti dichiarazioni:

b.1)-che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo e che l'impresa non è a conoscenza di un procedimento dell'Autorità giudiziaria che accerti uno

stato di insolvenza;

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

b.2) di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... *[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]*: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;

(Oppure)

b.3) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ... *[..... del.....]* ... : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;

c)-che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 D.Lgs. 159/2011 e che non sussiste alcuna causa ostativa prevista dall'art. 67 del medesimo Decreto;

d) -che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n.1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

e) -che non è stata applicata dall'organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla legge, n. 1423/56 e s.m. nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 80, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016

f)- che nei confronti dell'impresa non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001 (art. 80, comma 5, lett. f) del D.Lgs. 50/2016;

g) - che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale, né condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti degli atti comunitari di cui all'art. 57, direttiva CE 2014/24/UE;

g.1)- che nei propri confronti non sussistono condanne penali definitive **o condanne non definitive , a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa, rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett.c) del D. Lgs. 50/2016.**

oppure

- **che** nei propri confronti sussistono condanne penali definitive **o condanne non definitive , a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa, rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett.c) del D. Lgs. 50/2016.**

(obbligatoriamente ed a pena di esclusione e di dichiarazione mendace ove accertati in sede di verifica, devono essere indicate TUTTE le condanne riportate, ivi comprese le sentenze di patteggiamento ed i decreti penali di condanna divenute irrevocabili incluse quelle per la quali sia stato concesso il beneficio della non menzione ovvero sia intervenuta l'estinzione del reato ma la suddetta estinzione non sia stata dichiarata con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria);

- h) - che** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti tra quelli indicati all'art. 80, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 cessati da cariche societarie, ivi compresi i soggetti cessati dalle medesime cariche a seguito **di acquisizione/cessione di ramo d'azienda, affitto d'azienda o di ramo di essa, fusioni, incorporazioni ecc;**

ovvero

- h.1)-** indica i soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta) cessati dalle cariche societarie indicate all'art. 80, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara **ivi compresi i soggetti cessati descritti alla precedente lettera h) e rivestenti le qualifiche di cui all'art. 80, c. 3** precisando che per i predetti soggetti:

- h.1.1)-** non sono state pronunciate sentenze di **condanna non definitive , a prescindere dalla natura civile,**

penale o amministrativa, rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett.c) del D. Lgs. 50/2016, o di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta , ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45,paragrafo 1 della direttiva Ce 2004/18, o per i delitti indicati nel bando di gara;

ovvero

h.1.2) -nel caso di sentenze a carico dei cessati, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione.

Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art. 445 comma 2 del c. p.p. e dall'art. 460 comma 5 c.p.p. e la depenalizzazione del reato.

- i)** di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 legge 19 maggio 1990 n. 55(art. 80, comma 5, lett. h) del D.lgs. n. 50/2016);
- l)** di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, così come individuati nell'allegato I del D.Lgs n. 81/2008;
- m)** di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dall'Ente Appaltante, o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante (art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016);
- n)** di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti, (art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016);
- o)** che l'impresa non ha iscrizioni nel Casellario informatico per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l'affidamento dei subappalti (art. 80, comma 5, lett. g) del D.lgs. n. 50/2016);
- p)** di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza, consapevole che sono considerate gravi ai fini dell'art. 80, comma 4, D.lgs.n. 50/2016 le violazioni attestate da Durc non regolare alla data della domanda di partecipazione alla gara (Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria n. 5 e 6 del 29/02/2016);
- q)** **che** l'impresa, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), occupa attualmente un numero di dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della predetta legge, tenuto altresì conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, come modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007 :
 - inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
 - tra 15 (quindici) e 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
 - tra 15 (quindici) e 35 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi;
 - superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi.
- r)** che non è stata destinataria di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche nell'ultimo biennio antecedente la data di sottoscrizione della presente dichiarazione;
- r.1) che non è stata** destinataria di un'informativa a carattere interdittivo da parte della competente Prefettura.

ovvero

-di essere stata destinataria di un'informativa a carattere interdittivo ai sensi dell'art. 84 D.L.vo n. 159/2011 in data.....ma di aver proposto avverso la medesima ricorso giurisdizionale con il seguente esito:

☐ accolto ☐ respinto con sentenza n.....del.....;

di essere stata destinataria di un'informativa a carattere interdittivo in data.....ma di aver proposto alla Prefettura la revisione in data.....con il seguente esito.....;

ovvero

di essere stata destinataria di un'informativa a carattere interdittivo in data.....ma di aver proposto alla Prefettura la revisione in data.....ancora in fase istruttoria;

ovvero

di essere stata destinataria di un'informativa a carattere interdittivo in data.....ma di aver proceduto, successivamente alla stessa, alla sostituzione degli organi muniti del potere di rappresentanza o titolari di cariche (da indicare obbligatoriamente);

s) che nei confronti dell'impresa non risulta iscrizione nel Casellario informatico per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, ai fini del rilascio dell'attestazione SOA ;

t) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 80, comma 5, lett. l del D.Lgs 50/2016;

u)(Situazioni di controllo)- di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con altro soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

u.1) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una situazione di controllo rispetto alla propria posizione di cui all'art. 2359 c.c. e dichiara di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

u.2) dichiara di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri soggetti partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato autonomamente l'offerta, elencando le imprese con l'indicazione della denominazione, ragione sociale e sede, rispetto alle quali sussiste tale situazione. **In tal caso va compilato l'apposito modello di dichiarazione situazioni di controllo;**

v) di aver preso conoscenza, di aver verificato e tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, di avere effettuato uno studio approfondito del servizio, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata, di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della fornitura, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

w) (caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 il consorzio deve indicare per quali consorziati concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

y) di non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 24, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016;

aa) che, all'interno della propria azienda vengono osservati gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente

ab) di non trovarsi nelle condizioni di cui agli art. 43 e 44 del D.Lgs n. 286 del 22/7/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

ac) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 41 del D.Lgs n. 198 dell'11/4/2006 recante il "Codice delle

pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge del 28/11/2005 n. 246;

ad) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto,, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm. (normativa anticorruzione)

2. - (a pena di esclusione) Dichiarazione attestante ai sensi del T.U. 445/00 di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80, D. Lvo 50/2016 resa dai seguenti soggetti:

- **dal direttore tecnico, in caso di imprese individuali, ove diverso dal titolare firmatario;**
- **dal direttore tecnico, in caso di imprese individuali, ove diverso dal titolare firmatario;**
- **dai soci e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo;**
- **dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice;**
- **dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.**
- **da amministratori, titolari firmatari, direttori tecnici dei soggetti cessati dalla carica descritti al precedente punto 16.2. lett. h)**

La dichiarazione richiesta può essere direttamente resa dal legale rappresentante ed essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in capo ai soggetti indicati dalla legge.

Nel caso di società nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della quota di partecipazione, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Le dichiarazioni suddette, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio stabile o ordinario, dovranno essere redatte da **tutti i soggetti che costituiranno** il raggruppamento o il consorzio e presentate dalla capogruppo in unico plico.

In caso di esistenza di condanne penali definitive, o di condanne non definitive , a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa, se le stesse rientrano tra quelle previste al paragrafo II delle Linee Guida n. 6 dell'ANAC , obbligatoriamente ed a pena di esclusione e di dichiarazione mendace ove accertati in sede di verifica, devono essere indicate TUTTE le condanne riportate, ivi comprese le sentenze di patteggiamento ed i decreti penali di condanna divenute irrevocabili incluse quelle per la quali sia stato concesso il beneficio della non menzione ovvero sia intervenuta l'estinzione del reato ma la suddetta estinzione non sia stata dichiarata con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

16.2.4) DISPOSIZIONI IN CASO DI R.T.I O CONSORZI :

Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi Ordinari e Consorzi Stabili (art. 48, D. Lgs. 50/2016)

a) Nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario già costituiti:

copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei lavori e della quota di lavori affidati ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario, per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

b) Nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario non ancora costituiti:

dichiarazione, **redatta sull'apposito modulo “ Dichiarazione di Impegno Irrevocabile”**, sottoscritta da ogni impresa concorrente, attestante l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi, nonché a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare e

qualificare come capogruppo, affinché possa stipulare il contratto con la Stazione Appaltante in nome e per conto delle mandanti. La dichiarazione dovrà riportare l'indicazione dei servizi da ciascuna assunti.

E' fatto divieto di partecipare in R.T.I., qualora il concorrente sia qualificato autonomamente (det. ACVP n. 4/2012- Raggruppamenti sovrabbondanti).

Qualora il concorrente ravvisi la necessità di unirsi in raggruppamento temporaneo nonostante il possesso dei requisiti di ordine speciale, è tenuto a giustificare e documentare adeguatamente tale scelta. La documentazione dovrà essere inserita nella busta " A-Documentazione"

3) Cauzione provvisoria (art. 93, del D.Lgs n. 50/2016) che dovrà indicare quale beneficiario l'Amministrazione aggiudicatrice: Comune di (beneficiario).

La cauzione dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni, successivi al termine indicato per la presentazione delle offerte, e dovrà contenere:

-IMPEGNO del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia qualora al momento della sua scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione;

L'importo della stessa dovrà essere pari al **2%** dell'importo complessivo

Si precisa che:

In caso di raggruppamenti di tipo orizzontale sarà riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione del sistema di qualità.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs 231/07, la cauzione andrà prestata mediante:

a) Quietanza comprovante il versamento, in contanti o in titoli del debito pubblico, presso la Tesoreria dell'Ente appaltante

b) Fidejussione Bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o Polizza Assicurativa

sottoscritta dall'assicurato e dall'assicuratore rilasciata da imprese di Assicurazioni autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni o fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Non è ammessa la prestazione della cauzione a mezzo di nessun tipo di assegno salvo assegno circolare intestato all'Amministrazione Aggiudicatrice: **Comune di Laterza**

Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari dovranno essere rilasciate a favore dell'Amministrazione Aggiudicatrice **Comune di** e prevedere espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (comma 4, art.93 D.Lgs 50/2016) e contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (art. 93 comma 8 del Codice dei contratti).

A pena di esclusione dalla gara in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; nel caso di consorzio stabile deve essere costituita e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio.

4) Ricevuta del versamento della somma di **€. 35,00** a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici da effettuarsi secondo la seguente modalità:

a)Versamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it>. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico

deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma.

b) Versamento in contanti presso i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati. Lo scontrino rilasciato dovrà essere allegato in originale all'offerta. La ricevuta deve riportare:

-il codice fiscale del partecipante;

-il CIG che identifica la procedura di gara

c) per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario, sul conto corrente bancario

La causale del versamento deve riportare a pena di esclusione:

-il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;

-il CIG che identifica la procedura di gara

Nel caso di R.T.I il versamento è unico ed effettuato dall'impresa capogruppo.

La dimostrazione dell'avvenuto versamento nelle forme sopra specificate costituisce condizione di ammissibilità alla gara.

Qualora l'impresa che partecipa alla procedura di gara attesti di aver effettuato il pagamento con modalità diverse da quelle prescritte dal bando per mero errore, la Stazione Appaltante ai fini dell'ammissione potrà richiedere alla stessa di effettuare un nuovo pagamento con le modalità prescritte nel bando.

5) Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). I soggetti interessati a partecipare alla procedura, dovranno registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato →AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute;

6) Copia del presente Disciplinare e del Capitolato Speciale siglati in ogni pagina per accettazione del relativo contenuto;

7) Certificazioni di cui all'art. 12.2 lett. b)

8) Avalimento- Nel caso in cui l'impresa concorrente intendesse fare ricorso all'avalimento andranno presentati:

a) **dichiarazione di impegno**, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima **si obbliga verso il concorrente e verso la P.A.** a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, redatta a norma del DPR n.445/2000;

b) **contratto**, in originale o copia autentica, debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto, a pena di nullità, deve specificare i requisiti e le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

c) **dichiarazione**, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, relativa al possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento, redatta a norma del DPR n.445/2000, ed attestante altresì che l'impresa ausiliaria non partecipa alla medesima procedura di gara in forma propria o associata;

Non è ammesso il c.d. avalimento "a cascata".

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della S.A. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto

17) OFFERTA TECNICA

La busta "**B – Offerta Tecnica**" dovrà riportare la seguente dicitura: "**BUSTA B - OFFERTA TECNICA** "

La busta al proprio interno dovrà contenere, a pena di esclusione :

1) Relazione tecnica e gli eventuali elementi migliorativi.

La relazione tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la valutazione dell'offerta.

Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

18) BUSTA ECONOMICA

La **BUSTA "C" – Offerta economica** - dovrà riportare la seguente dicitura: **" BUSTA C – offerta Economica"**

All'interno della busta dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

-Dichiarazione di offerta, redatta in lingua italiana. Detta offerta dovrà essere incondizionata e sottoscritta con firma per esteso dall'imprenditore o dal legale rappresentante della Società e dovrà indicare:

1) l'indicazione del prezzo complessivo offerto espresso in cifre e in lettere ed il conseguente ribasso percentuale anch'esso espresso in cifre ed in lettere rispetto al prezzo posto a base di gara;

2) i costi per la sicurezza specifici (o aziendali) ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale prevale **il ribasso percentuale**; in caso di discordanza tra le cifre e le lettere, prevale l'importo indicato **in lettere**.

A pena di esclusione non sono ammesse offerte in aumento .

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 l'offerta deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

19) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

"Apertura dei plichi ed ammissione alla gara"

APERTURA BUSTA "A"

La Commissione Giudicatrice, nel giorno e ora fissati dal bando di gara, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti provvederà a verificare la correttezza formale e il confezionamento degli stessi ed in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne disporrà l'esclusione;

La Commissione medesima di seguito procederà all'apertura dei plichi, secondo la numerazione assegnata ed all'estrazione dagli stessi ed apertura della busta "A documentazione", procedendo all'esame della documentazione presentata, alla verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed ottemperanza ad ogni altra prescrizione del bando di gara.

La verifica dei requisiti verrà effettuata dalla Commissione anche attraverso la consultazione dei dati del Casellario sull'Autorità dei Contratti Pubblici e delle informazioni in possesso dalla Stazione Appaltante.

Il Presidente, a conclusione delle suddette operazioni, darà comunicazione ai presenti dei nominativi

dei concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.

La seduta di gara potrà essere sospesa qualora i lavori non possano proseguire utilmente per l'elevato numero di concorrenti o per altre cause debitamente motivate. In tal caso, il Presidente di gara fisserà la data e l'ora della nuova seduta pubblica, rendendole note ai presenti e disponendone la comunicazione ai concorrenti ammessi.

La Commissione procederà, altresì, a verificare che non abbiano presentato offerte, due o più concorrenti che, siano fra di loro in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero, le cui offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, ed in caso non rendano l'apposita dichiarazione, ad escluderli entrambi dalla gara.

Procede ancora, alla verifica che le imprese ausiliarie – di cui si sono avvalse le imprese concorrenti non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il concorrente dalla gara.

La Commissione Giudicatrice può procedere alla verifica delle dichiarazioni prodotte dai concorrenti in ordine al possesso dei requisiti generali richiesti dal Bando di Gara.

19.2) APERTURA BUSTA "B- OFFERTA TECNICA

Successivamente la Commissione giudicatrice nominata dall'Amministrazione, procederà, in una o più **sedute pubbliche**, *la cui ora e data è comunicata ai concorrenti partecipanti alla gara tramite comunicazione PEC, o ove possibile, di seguito alla seduta relativa all'apertura della Busta "A"*, a verificare che nella busta **"B - Offerta tecnica - "** dei singoli concorrenti, sia presente la documentazione prescritta e, in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara.

Di seguito, in una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La valutazione dell'offerta tecnica (**Max 70 punti**) avverrà sulla base degli elementi a valutazione di tipo quantitativo e tabellare dei quali è composta.

Ciascun commissario attribuisce un coefficiente variabile tra 0 ed 1 a ciascun criterio di valutazione dell'offerta, motivando adeguatamente la propria valutazione. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun criterio di valutazione, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato. Vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

L'esame comparativo delle offerte si baserà sui parametri di valutazione di seguito indicati:

<u>Schema attribuzione punteggi :</u>	Valutazione tecnica : max 70 punti.	CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
		Valutazione caratteristiche costruttive - con particolare riguardo ai materiali / spessori utilizzati , alle dimensioni totali della struttura ed alla semplicità di movimentazione della stessa		10
		Valutazione modalità costruttiva bocche di conferimento e sistemi elettronici - con particolare riguardo ai materiali / spessori utilizzati , alla facilità ed alla sicurezza di utilizzo , alle componenti meccaniche / elettroniche impiegate, ai sistemi di videosorveglianza e verifica tipologia rifiuto		30
		Valutazione fruibilità lato utente - con particolare riguardo alla semplicità di utilizzo , alla possibilità di utilizzo da parte di più utenti contemporaneamente ed alle dotazioni di sicurezza		5
		Valutazione fruibilità lato gestore - con particolare riguardo alla facilità di estrazione dei contenitori , alla semplicità nella gestione del sistema di allarmi ed alla tipologia di manutenzione richiesta		5
		Valutazione delle caratteristiche estetiche - con particolare riguardo alla qualità delle finiture del prodotto ed all'impatto visivo della struttura nel suo insieme		5
		Valutazione del servizio di assistenza tecnica proposto - con particolare attenzione all'eventuale presenza sul territorio regionale / provinciale di centri d'assistenza e dei tempi d'intervento garantiti (ad es. 24 / 48 ore dalla segnalazione)		5
		Estensione della garanzia		10
		TOTALE		70

19.3. APERTURA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA” E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:

La Commissione giudicatrice in una o più **sedute pubbliche**, (la cui ora e data è sempre comunicata mediante comunicazione PEC) procede alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, ad aprire ed a verificare che nella **"Busta C - Offerta Economica"** dei singoli concorrenti sia presente la documentazione richiesta. All'elemento prezzo è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$F(a) = Ri(max)/Ri(a)$$

dove $Ri(max)$ è il ribasso massimo offerto e $Ri(a)$ è il ribasso dell'offerente in esame.

Il coefficiente $F(a)$ così ottenuto, sarà poi moltiplicato per il punteggio massimo ottenibile (**30 punti**).

I punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, determinati secondo i criteri sopra indicati, saranno calcolati tenendo conto fino alla seconda cifra decimale.

19.4) Individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa

La Commissione attribuirà a ciascun concorrente un punteggio complessivo determinato dalla somma dei punteggi attribuiti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica.

La Commissione giudicatrice **redigerà, infine, la graduatoria dei concorrenti**, in ordine decrescente, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente al maggior punteggio complessivo ottenuto.

La Commissione giudicatrice nel caso in cui accerti il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 97 comma 3 del D.Lgs.50/2016, sospenderà la seduta per la verifica delle offerte che siano risultate anormalmente basse secondo le modalità previste ai commi 4 e 5 dello stesso articolo. La verifica sarà svolta dal RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art 77 del Codice.

Potrà procedersi contemporaneamente alla verifica di anomalie di offerte non oltre la terza.

Concluso l'eventuale sub-procedimento di verifica la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà, la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, trasmettendo gli atti alla Stazione appaltante per l'adozione degli ulteriori provvedimenti

20.VERIFICA REQUISITI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, questa Stazione appaltante acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità (ANAC).

Resta inteso che, nel caso di non operatività e /o mancato funzionamento del sistema AVCPASS, nonché in caso di problemi relativi alla gestione del sistema AVCPASS da parte del R.U.P. Ente Appaltante , la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare le verifiche dei documenti con il controllo tradizionale, al fine di evitare qualsiasi tipo di errore e/o ritardo nella verifica di quanto necessario ai fini della gara.

Si applica inoltre quanto previsto dall'art. 52 del D.L. 90/2014 come convertito dalla L. 114/2014 in relazione all'iscrizione delle imprese nella white lists, introdotte con L. n. 190/2012 (... "52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e

3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta."...).

Verificato positivamente il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e dichiarati in sede di gara, si procederà con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Si precisa che la pubblicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori sul sito all'uopo dedicato alla procedura, consentirà lo svincolo delle garanzie a corredo dell'offerta presentate dai non aggiudicatari e che le polizze presentate non saranno restituite.

21. ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO:

L'aggiudicatario definitivo dovrà presentare:

-**Garanzia fidejussoria** ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità indicate all'art. 93, c. 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'art. 93, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016.

-L'aggiudicatario definitivo in Raggruppamento o consorzio non ancora costituiti è tenuto a presentare scrittura privata autenticata di costituzione del raggruppamento temporaneo con mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario (art.48 c. 12-13 del D.Lgs. n. 50/2016).

22. DISCIPLINA PER L'AVVALIMENTO:

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento per il requisito di carattere economico, tecnico, finanziario e professionale di cui il concorrente risulti carente.

In adempimento al comunicato del Presidente dell'AVCP del 20/03/2014, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/10/2013, è ammessa la possibilità che il concorrente, mediante avvalimento, utilizzi cumulativamente, per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando gara, più attestati di qualificazione per ciascuna categoria.

Non è consentito, pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente o che partecipano alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

In caso di avvalimento, il concorrente deve inserire nella busta A), le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria sottoscritte e indicate all'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 ed il contratto di avvalimento (**utilizzare preferibilmente il modello predisposto**) in originale nel quale andrà riportato, a pena di nullità, in modo compiuto, esplicito ed esauriente :

- 1) oggetto: **indicare concretamente le risorse e le dotazioni aziendali ed organizzative messe a disposizione in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito in favore dell'impresa ausiliata**.
- 2) durata;
- 3) ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento, a termini dell'art. 88 del D.P.R. 207/2010.

Non sarà consentito l'avvalimento senza l'effettiva messa a disposizione per l'appalto di mezzi e risorse.

Si precisa che l'impresa ausiliaria dovrà **compilare e sottoscrivere** secondo le specifiche già indicate oltre all'apposita dichiarazione anche **la domanda (allegato 1)**, che verrà presentata dall'impresa ausiliata in unico plico. La mancata sottoscrizione della domanda sarà oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs.50/2016.

23. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui al comma 9 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., ad eccezione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

24. ACCESSO AGLI ATTI:

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte fino all'approvazione dell'aggiudicazione.
- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016, sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Si precisa che:

Il Concorrente deve dichiarare in sede di offerta quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta tecnica presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del D.Lgs 50/2016). Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del soggetto Concorrente.

La dichiarazione sulle parti dell'offerta tecnica coperte da riservatezza deve pertanto essere accompagnata da idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare, fornendo un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, il concorrente consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53 comma 6 del D. Lgs. 50/2016.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità - In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella domanda di partecipazione e relativi allegati, in caso di avvalimento, vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico- finanziaria del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Modalità del trattamento dei dati - Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati - I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalla legge n. 241/90 e s.m.

Diritti del concorrente interessato -Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196

26) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Sarà cura ed onere dei Soggetti interessati alla partecipazione alla presente gara, visitare periodicamente il sito dell'ente per prendere visione di eventuali comunicazioni, integrazioni o modifiche, relative alla presente gara. Il medesimo sito, dovrà essere consultato altresì per eventuali comunicazioni durante il corso della procedura di gara. Il concorrente quindi, con l'accettazione del presente documento, si rende parte diligente nel consultare il sito internet della Stazione Appaltante.

Normativa di riferimento:

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Decreto Legislativo n. n.50/2016 nonché a tutta la legislazione speciale in materia.

Responsabile del Procedimento:

Il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Larizza email: capoarea.ottava@castellaneta.gov.it tel. 0998497947